

Milano, 22 marzo 2021

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

via PEC ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Osservazioni, commenti e quesiti sulle disposizioni aventi ad oggetto le informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in intermediari vigilati operanti nei settori bancario e finanziario.

1 PREMESSA

In data in data 20 gennaio 2021, la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica le bozze delle disposizioni su informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in intermediari vigilati operanti nei settori bancario e finanziario.

L'Autorità consente l'invio di osservazioni, commenti e proposte su tali disposizioni nei 60 giorni successivi alla pubblicazione in consultazione.

Con la presente, si riportano le osservazioni e le proposte di Studio Retter S.r.l. relative alle informazioni e ai documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, alla luce dell'esperienza maturata.

2 STUDIO RETTER S.R.L.

Studio Retter è una società di revisione e consulenza, con una pluriennale esperienza nell'assistenza agli intermediari finanziari, bancari ed assicurativi, agli studi professionali e agli operatori non finanziari.

La società fornisce consulenza in materia di controlli interni ed esegue interventi di check-up su policy e procedure, piani strategici e modelli organizzativi, in conformità alle indicazioni ed alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza; forniamo, altresì, servizi di compliance, antiriciclaggio, revisione interna e risk management.

Il fondatore e *managing partner* della società è l'avv. Salvatore Tedesco, già tenente colonnello della Guardia di Finanza, impegnato per molti anni in attività di vigilanza e controllo nei confronti di

intermediari finanziari, presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, e ora docente universitario di internal auditing e revisione e forensic accounting presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza.

Completano il *team* di Studio Retter professionisti ed esperti del settore, che affiancano ad attività accademica e ricerca scientifica, la consulenza ed il supporto in materia di antiriciclaggio e controlli interni.

3 OSSERVAZIONI, COMMENTI E PROPOSTE AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Il presente contributo si sofferma sulla definizione di “candidato acquirente” evidenziando che, in assetti partecipativi complessi, le *Disposizioni* non consentono di individuare univocamente il soggetto che debba considerarsi tale.

Si chiede pertanto di intervenire sulla definizione di “candidato acquirente” al fine di rendere la stessa non ambigua nella sua applicazione operativa.

I commenti, laddove possibile, sono stati rappresentati con la espressa indicazione dei punti del documento a cui si riferiscono (parte, sezione, numero e pagina in cui tali previsioni sono descritte nel documento in consultazione).


Altresì è stata fornita la soluzione ritenuta più corretta.

Cordiali saluti

STUDIO RETTER SRL


Serena Boldi Cotti, Ph.D.

(amministratore)



Scenario 1

Data la struttura societaria dell'intermediario finanziario ALFA di seguito rappresentata:



ALFA IF è un intermediario finanziario iscritto nell'Albo unico dell'art. 106 TUB.

ALFA IF è posseduto al 100% da **EPSILON**, la quale a sua volta è interamente posseduta da **DELTA**, società quotata in mercati regolamentati UE.

BETA è proprietaria del 35% delle azioni di **DELTA** e quindi, indirettamente, detiene una partecipazione qualificata in **ALFA**, intermediario finanziario "106", società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di **DELTA**.

La catena di proprietà e controllo di **BETA** è composta, in ultima istanza, da un trust: "**Trust 1**".

Il trust viene costituito per disposizione del sig. **Y** a vantaggio unicamente del figlio **A**.

Per effetto dell'assetto proprietario e di controllo delineato, **A** è beneficiario in ultima istanza, di **BETA**.

A e **Y** non hanno autorità o controllo sulle azioni e sulle attività gestorie affidate al *trustee*, un'entità giuridica, **GAMMA**.

BETA intende incrementare la propria partecipazione in **DELTA** (attuale 35%), allo scopo di rafforzare la propria posizione all'interno del gruppo **EPSILON** acquisendo una partecipazione superiore, che permetterà di detenere, ad esito dell'operazione, più del 50% in **DELTA** e, quindi, per ciò stesso, anche nell'intermediario finanziario **ALFA IF**.

Con l'acquisto della maggioranza delle partecipazioni al capitale di **DELTA**, **BETA** acquisirà la possibilità di esercitare il controllo sull'intermediario finanziario **ALFA IF**.

Quesito 1

Rif. normativo: Definizioni, pag. 5 “*candidato acquirente*”

Definizione nel documento in consultazione

“*candidato acquirente*”: il soggetto che intende acquisire a qualsiasi titolo, da solo o di concerto, in via diretta o indiretta, una partecipazione qualificata in un’impresa target ovvero che intenda acquisire il controllo di una società che detiene una partecipazione qualificata in un’impresa target.

Ambiguità rilevata

Nelle catene complesse, con al vertice, persone giuridiche private o trust o enti giuridici affini non è chiaro quale dei seguenti soggetti integri la definizione di “*candidato acquirente*” e, pertanto, chi debba essere tenuto a presentare istanza di autorizzazione.

Nel caso di specie, infatti, la definizione di candidato acquirente può condurre ad individuare:

- sia BETA, la società che effettua l’operazione di acquisto di quote (e che partecipa indirettamente al capitale sociale di ALFA IF)
- sia PIGRECO, che partecipa direttamente al capitale sociale di BETA (e quindi indirettamente a quello di ALFA IF), pur non effettuando alcuna operazione di acquisto, poiché acquisisce la partecipazione qualificata in via indiretta;
- sia il TRUST 1, che si trova al vertice della catena partecipativa di ALFA IF
- sia A, beneficiario del TRUST 1
- sia GAMMA, trustee di TRUST 1, poiché titolare dei poteri di legale rappresentanza, amministrazione e direzione del TRUST 1

Soluzione prospettata

Si ritiene opportuna l’integrazione della definizione di “*candidato acquirente*” precisando che è “*candidato acquirente*” solamente il soggetto che effettua l’operazione d’acquisto, con ciò escludendo esplicitamente che siano tali i soggetti al vertice della catena partecipativa di chi effettua l’operazione d’acquisto.

Nel caso di strutture societarie al cui vertice è posto un trust o un ente giuridico affine, si ritiene altresì opportuno precisare che sono sempre esclusi dalla nozione di candidato acquirente i beneficiari del Trust e la *trustee company*.

Quesito 2

Rif. normativo: Parte B, Sezione II, lettera e), pagina 14 del documento in consultazione

Testo del documento in consultazione

Le Disposizioni prevedono, in caso di candidato acquirente persona giuridica, che nell'istanza sia data “... indicazione dei soggetti che detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o, in ogni caso, detengono il controllo o esercitano un'influenza notevole sul candidato acquirente, insieme all'indicazione della relativa quota di capitale e di diritti di voto e di eventuali accordi tra questi soggetti; per ciascuno di questi soggetti, se persone fisiche, le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a)¹, c)², d)³, e)⁴ e f)⁵ e, se persone giuridiche, le informazioni di cui alla presente Sezione,

¹ Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, copia di un documento in corso di validità e principali recapiti (indirizzo di residenza, domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata - pec).

² Se il candidato acquirente è cittadino italiano o di un altro Stato dell'UE: i) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'insussistenza in Italia di condanne penali pronunciate in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; ii) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il candidato acquirente non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in Italia ovvero dalla quale risultino i procedimenti penali cui il candidato acquirente è sottoposto; iii) dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato acquirente che attesti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dalla quale risultino le misure di prevenzione disposte; iv) certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato terzo in cui il candidato acquirente è o è stato cittadino o residente, che attesti le medesime informazioni contenute nella documentazione di cui ai punti i) e ii) riferite allo Stato in questione; v) dichiarazione del candidato acquirente dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri diversi da quelli di cui al punto iv) condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero una valutazione negativa in merito alla reputazione di cui all'art. 19, comma 5, TUB, ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

³ Se il candidato acquirente è cittadino di uno Stato terzo e non è autorizzato a soggiornare in Italia:

i) certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato diverso dall'Italia in cui il candidato acquirente è o è stato cittadino o residente, che attesti le medesime informazioni contenute nella documentazione sub c), punti i) e ii) riferite allo Stato in questione; ii) una dichiarazione del candidato acquirente dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri diversi da quelli di cui al punto i) condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero una valutazione negativa in merito alla reputazione di cui all'art. 19, comma 5, TUB, ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati diversi da quello di residenza.

⁴ Se il candidato acquirente è cittadino di uno Stato terzo ed è autorizzato a soggiornare in Italia, la documentazione di cui alla nota (2)

⁵ Informazioni in ordine alla presenza, almeno in relazione ai 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, delle seguenti circostanze (o situazioni equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate: i) indagini penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali; ii) coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti; iii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile; iv) interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di

lettere g)⁶ e h)⁷ e, per coloro che vi svolgono incarichi, le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f);”

Ambiguità rilevata

Nel caso in esame, risalendo la catena di proprietà e di controllo di ALFA IF si individua un Trust. Non risulta chiaro se le informazioni di cui alla Sezione I e II debbano essere fornite anche con riferimento a:

- A, beneficiario del TRUST 1, posto al vertice della struttura di proprietà e controllo di BETA, che beneficia dell'attività del Trust
- il trustee GAMMA, che esercita il controllo sui beni e sulle attività finanziarie del Trust, e – dato che GAMMA è un soggetto diverso da persona fisica – anche i membri dell'organo amministrativo del Trustee GAMMA, in quanto sono “coloro che vi svolgono incarichi”.

Soluzione prospettata

Si ritiene opportuno precisare che, in caso in cui la catena partecipativa del candidato acquirente abbia al vertice un Trust o un ente giuridico affine

- i beneficiari di TRUST, non devono fornire le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f) delle Disposizioni in esame, poiché non hanno il controllo sul Trust e sui beni del Trust
- il trustee deve fornire le informazioni di cui alla Parte B, Sezione II, lettere g) e h) delle Disposizioni in esame,
- laddove il trustee sia un soggetto diverso da persona fisica, i membri dell'organo amministrativo devono fornire le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f) delle Disposizioni.

mercati e di strumenti di pagamento; v) provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore; vii) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali.

⁶ Le informazioni di cui alla Sezione II, lettere g) e h), per le imprese controllate o in cui il candidato acquirente svolga, o abbia svolto nei 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza, funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

⁷ Informazioni sull'attuale posizione economico-patrimoniale e finanziaria, indicando in particolare le fonti di reddito e di finanziamento, le attività e le passività, le eventuali garanzie concesse o ottenute, ivi comprese eventuali informazioni negative contenute in sistemi informativi sull'indebitamento (es. Centrale dei Rischi).

Quesito 3

Rif. normativo: Parte B, Sezione II, lettera f), pagina 14 del documento in consultazione

Testo del documento in consultazione

Le Disposizioni prevedono, in caso di candidato acquirente persona giuridica, che l'istanza sia corredata da “... *se richiesta dalla normativa o se comunque presente, delibera dell'organo di amministrazione attestante la verifica della idoneità di coloro svolgono funzioni di amministrazione e direzione, o funzioni equivalenti, condotta sulla base delle informazioni di cui alla Sezione I, lettere da a) a f);*”

Ambiguità rilevata

Non risulta chiarito dalle Disposizioni se, in uno scenario come quello prospettato, l'organo di amministrazione del trustee GAMMA debba fornire la delibera avente ad oggetto la verifica dell'idoneità dei propri esponenti, nella considerazione che il TRUST 1 non partecipa in alcun modo, anzi è del tutto estranea, all'operazione di acquisto di quote.

Soluzione prospettata

Si ritiene opportuno precisare nelle Disposizioni che non è richiesta la delibera attestante la verifica della idoneità dei propri esponenti aziendali dell'organo di amministrazione della trustee company al vertice della catena partecipativa del candidato acquirente.

Quesito 4

Rif. normativo: Parte D, Sezione I, lettera a), pagina 18 del documento in consultazione

Testo del documento in consultazione

Le Disposizioni prevedono che nell'istanza autorizzativa siano fornite ...*Informazioni circa la capacità del candidato acquirente di finanziare l'operazione di acquisto e di mantenere, per il prevedibile futuro (di norma, tre anni) una struttura finanziaria solida con riguardo sia al candidato acquirente sia all'impresa target*

Ambiguità rilevata

Le Disposizioni non chiariscono quale dei seguenti soggetti, in uno scenario come quello prospettato, debba fornire le informazioni di cui alla Sezione I lettera a):


- PIGRECO, che partecipa direttamente al capitale sociale di BETA, pur se non partecipa ad alcuna operazione di acquisto di quote, poiché acquisisce la partecipazione qualificata in via indiretta,
- BETA, la società che effettua l'operazione di acquisto di quote (e che partecipa indirettamente al capitale sociale di ALFA IF), anche se non è posta al vertice della struttura di proprietà e di controllo,
- TRUST 1, poiché è posto al vertice della catena di controllo,
- GAMMA, trustee di TRUST 1, poiché legale rappresentante del TRUST 1.

Soluzione prospettata

Si ritiene opportuno integrare le Disposizioni in commento precisando che il Trust, i beneficiari del Trust e la trustee company al vertice della catena partecipativa non devono fornire le informazioni sulla capacità di finanziare l'operazione in quanto esclusi dalla definizione di "candidato acquirente"

Scenario 2

Data la struttura societaria dell'intermediario finanziario OMEGA di seguito rappresentata:



OMEGA IF è un intermediario finanziario iscritto nell'Albo unico dell'art. 106 TUB.

OMEGA IF è posseduto al 33% da **TAU SC**, società commerciale.

La catena di proprietà e controllo di TAU SC è composta da tre soci persone fisiche:

- socio A proprietario del 40% del capitale di TAU SC
- socio B proprietario del 40% del capitale di TAU SC
- socio C proprietario del 20% del capitale di TAU SC

I soci A e B cedono a titolo gratuito al socio C ciascuno il 6% della propria quota di partecipazione in TAU SC; per effetto dell'operazione, il socio C diventa titolare di una quota di partecipazione sociale della TAU SC pari a 32%.

Il nuovo assetto proprietario di TAU SC è così delineato:

- socio A proprietario del 34% del capitale di TAU SC
- socio B proprietario del 34% del capitale di TAU SC
- socio C proprietario del 32% del capitale di TAU SC

TAU non ha variato la propria percentuale di partecipazione in OMEGA IF.

Quesito 1

Rif. normativo: Definizioni, pag. 5 “*candidato acquirente*”

Definizione nel documento in consultazione

“*candidato acquirente*”: il soggetto che intende acquisire a qualsiasi titolo, da solo o di concerto, in via diretta o indiretta, una partecipazione qualificata in un'impresa target ovvero che intenda acquisire il controllo di una società che detiene una partecipazione qualificata in un'impresa target.

Domanda

Si chiede di precisare se, nello scenario ipotizzato, il socio C debba presentare istanza di autorizzazione all'acquisto della partecipazione, posto che

- l'operazione persegue la sola finalità di riorganizzazione della compagine azionaria dell'entità a monte della catena partecipativa, TAU SC;
- non vi è l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale di TAU SC, né di OMEGA IF;
- i soci coinvolti nell'operazione detengono già partecipazioni qualificate per le quali hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione.

Soluzione prospettata

Si ritiene opportuno integrare le Disposizioni in esame precisando che le operazioni che perseguono la finalità di mera riorganizzazione della compagine azionaria dell'entità a monte della catena partecipativa e che coinvolgono unicamente soggetti che sono già stati autorizzati per la detenzione di partecipazioni qualificate non sono soggette ad ulteriore autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.